

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4952 del 19/10/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA TINTORIA RIOS DI GARUTI E GOLDONI SNC DI RIO SALICETO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5103 del 19/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 21801/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"TINTORIA RIOS di Garuti e Goldoni Snc" – Rio Saliceto.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"TINTORIA RIOS di Garuti e Goldoni Snc"**, avente sede legale e stabilimento in Comune di **Rio Saliceto – Viale Tre Ponti 4/6/8**, per l'attività di tintoria e finissaggio tessuti, acquisita agli atti di ARPAE con PG/117951 del 14/08/2020;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
2. Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi, nella sopra citata domanda di AUA, la Ditta chiede l'Autorizzazione allo scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali provenienti dalle lavorazioni di tintura e finissaggio dei tessuti e dagli impianti accessori utilizzati nello stabilimento per il trattamento dell'acqua (addolcitore, filtro a sabbia, acque di condensa della caldaia utilizzata per la produzione di acqua calda e vapore);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza e successiva documentazione, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Acquisito il nulla osta del Comune di Rio Saliceto in data 14/10/2020 al PG/148143, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI) RT015176-2020-P del 01/09/2020, acquisito al prot. di Arpae PG/125647 del 02/09/2020 relativamente allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"TINTORIA RIOS di Garuti e Goldoni Snc"** ubicato nel comune di **Rio Saliceto – Viale Tre Ponti 4/6/8** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acque	Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.33477/87/2006 del 30/04/2007 e la successiva modifica n.prot.15795/87/2006 del 18/03/2013.

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **“TINTORIA RIOS di Garuti e Goldoni Snc”** è autorizzata a svolgere l’attività di **tintoria e finissaggio tessuti** negli impianti ubicati in Comune di **Rio Saliceto – Viale Tre Ponti 4/6/8** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO DA 3,488 MW	3500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E2	GENERATORE DI VAPORE AD OLIO COMBUSTIBILE D’EMERGENZA	1450	Oltre il colmo del tetto	Emergenza	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 150 < 500 < 1700	(**)
E3	CUCINA COLORI	2500	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare	< 10	
E4÷E7	ASCIUGATURA	3000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 5	
E8	ASCIUGATURA	6000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 5	
E9	ASCIUGATURA	900	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 5	
E10	ASCIUGATURA	EMISSIONE DISATTIVATA COME DA COMUNICAZIONE DELLA DITTA DEL 26/02/2013					
E11-E12	ESSICCATOIO ROTATIVO	6000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare	< 5	
E16-E17	VENTOLE RICAMBIO ARIA REPARTO ASCIUGATURA	8000 Cad.	4	8	----	-----	
E25	RICAMBIO ARIA LABORATORIO CAMPIONATURA	1000	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E26	SFIATO ROTATIVA	150	Oltre il colmo del tetto	8	Acido Acetico	< 20	
E27	ASPIRAZIONE DOSA-POLVERI	700	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E28	ASPIRAZIONE DOSA-LIQUIDI AUTOMATICA	700	Oltre il colmo del tetto	8	----	---	
E29	ASPIRAZIONE DOSA-LIQUIDI MANUALE	700	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	---	
E30	RICAMBIO ARIA REP. TINTORIA E ASPIRAZIONE N.1 MACCHINA ROTATIVA	8000	Oltre il colmo del tetto	8	Acido Acetico	< 20	
E33	RICAMBIO ARIA REP. TINTORIA E ASPIRAZIONE N.2 MACCHINE ROTATIVE	8000	Oltre il colmo del tetto	8	Acido Acetico	< 20	
E34-E35	SFIATO "OLANDESE"	150	Oltre il colmo del tetto	8	Acido Acetico	< 20	
E36	LAVAGGIO CON PERCLOROETILENE	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt	----	---	
E37	ESSICCATOIO ROTATIVO	18000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare	< 5	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL.

(**) Per tale emissione, trattandosi di impianto d'emergenza, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e dell'acido acetico devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Per gli impianti di combustione esistenti generanti le emissioni **E1-E2** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- 3) Entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- 4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto E1 deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- 5) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella caldaia a vapore E2, in caso di accensione per emergenza, olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs.152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
- 6) Relativamente alle operazioni di lavaggio con percloroetilene la Ditta dovrà annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 7) La Ditta è tenuta ad annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione/sostituzione dei dispositivi di abbattimento del materiale particolato delle emissioni n.4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 37 da aggiornarsi con cadenza mensile, fatto salvo in caso di intervento.
- 8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per le emissioni n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 3 – 26 – 27 – 30 – 33. **Il primo campionamento sull'emissione E1 dovrà essere effettuato entro 120 gg dal ricevimento della presente autorizzazione.**
- 9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 10) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio territoriale e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/117951 del 14/08/2020.
- 12) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

14) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06 ;

La Ditta svolge attività di tintoria e finissaggio tessuti.

Nello scarico (S1), in pubblica fognatura, oggetto della presente autorizzazione, confluiscono le acque reflue industriali prodotte dalle operazioni di lavaggio e finissaggio dei tessuti unitamente a quelle provenienti dagli impianti utilizzati nello stabilimento per il trattamento dell'acqua (addolcitore, filtro a sabbia, acque di condensa della caldaia utilizzata per la produzione di acqua calda e vapore);

Per le acque reflue industriali è utilizzato un impianto di trattamento di tipo biologico a fanghi attivi costituito da:

- 1 vasca di accumulo del volume di 330 mc all'interno della quale vengono fatte confluire, mediante 2 pompe di sollevamento a funzionamento alternato, le acque reflue delle vasche di lavorazioni dei tessuti raccolte da una serie di griglie collocate a pavimento dei reparti di lavorazione;
- 1 vasca di ossidazione del volume di 300 mc;
- 1 sezione di sedimentazione composta da 5 vasche in serie di volume complessivo pari a 75 mc, l'ultima delle quali serve alla raccolta dei fanghi mentre dalle altre 4 il supero viene reimpresso nella vasca di ossidazione e da 1 ulteriore vasca (del volume di 15 mc) la cui funzione è quella di assorbire eventuali flussi in esubero così da garantire la decantazione del materiale in sospensione;
- 1 pozzetto di controllo e prelievo campioni;

Lo scarico è di tipo continuo per 24 ore al giorno per 6 giorni alla settimana ed è previsto un volume massimo annuo scaricato di 50.000 mc;

Relativamente alle acque reflue prodotte a seguito del lavaggio dei tessuti, la Ditta indica l'assenza nello scarico di sostanze pericolose, supportando quanto dichiarato con la presentazione, in allegato alla domanda di AUA, delle schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati per le lavorazioni dei tessuti;

Nello stabilimento sono presenti altri 2 punti di scarico S2 ed S3 di acque reflue domestiche che, previo trattamento con fosse Imhoff, trovano recapito in pubblica fognatura; tali acque non sono oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesse in pubblica fognatura, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione.

Le acque meteoriche raccolte dai pluviali della copertura del fabbricato, unitamente alle acque raccolte dalla caditoie presenti nell'area cortiliva dello stabilimento adibita esclusivamente al parcheggio dei veicoli aziendali sono allontanate mediante condotte fognarie dedicate, separate da quelle degli altri reflui prodotti nello stabilimento, e trovano recapito in corpo idrico superficiale; tali acque non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della D.G.R. n.286/2005.

Prescrizioni per lo scarico S1:

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **261 mc**;
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **65.000 mc**;
3. Lo scarico S1, al punto di immissione in pubblica fognatura, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura;

4. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione;
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali, siano questi a matrice prevalentemente organica o inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al gestore del Servizio Idrico integrato (IRETI) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3;

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica Ambientale, emerge il rispetto dei limiti di accettabilità di cui al DPCM 1/3/91 ed i limiti di emissione ai confini aziendali ed ai recettori analizzati, nonché il rispetto del limite differenziale diurno in facciata ai recettori. L'attività svolta dalla Ditta risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti di zona.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.